

AGEVOLAZIONI

Iper ammortamento: determinazione del costo e perizia giurata

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [risoluzione 152/E](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate torna sul tema dell'iper ammortamento fornendo chiarimenti sulla **determinazione dei costi** rilevanti e sui **termini** per l'acquisizione da parte dell'impresa della **perizia giurata**.

In merito alla determinazione del **costo degli investimenti agevolabili**, il primo dubbio interpretativo affrontato dal documento riguarda la possibilità di computare tra gli oneri accessori di diretta imputazione anche quelli relativi a **piccole opere murarie** necessarie per l'installazione di un macchinario presso il sito aziendale.

Al riguardo l'Agenzia si esprime in **senso positivo**. È, quindi, possibile tener conto, quali oneri accessori, delle piccole opere murarie ai fini della determinazione del costo dell'investimento iper ammortizzabile. Ciò sempreché i lavori, presentando una consistenza volumetrica apprezzabile, non assumano natura di **"costruzioni"** ai sensi della disciplina catastale. Le "costruzioni", infatti, non rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione.

La [risoluzione 152/E](#) prosegue precisando che, diversamente, il **costo** della **perizia giurata** o dell'**attestazione** di conformità non assume **mai rilevanza**, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione in bilancio.

Una trattazione a parte è, poi, dedicata alle **attrezzature** e agli accessori che costituiscono **dotazione ordinaria** del bene agevolabile, **di per sé non riconducibili** ad alcuna delle categorie di beni elencati nell'[Allegato A](#) annesso alla L. 232/2016. Sulla questione si afferma che *"gli accessori costituenti elementi **strettamente indispensabili** per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell'ambito dello specifico processo produttivo **possano assumere rilevanza** agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano **ordinaria dotazione del cespite principale**".* Pertanto, per poter computare il costo delle attrezzature e degli accessori nell'ambito dell'investimento agevolabile, occorre che si verifichi una **doppia condizione**:

- le attrezzature e gli accessori devono essere **assolutamente necessari** per il funzionamento del macchinario e
- devono costituirne la **normale dotazione**.

In tal caso, ai fini della fruizione del beneficio, assume rilievo il **coefficiente di ammortamento** specificamente previsto dal [D.M. 31 dicembre 1988](#) per le attrezzature/accessori.

La risoluzione, inoltre, fornisce un **limite quantitativo forfetario** entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene agevolabile ne costituiscono la “**normale dotazione**”. Ebbene, tale limite forfetario è individuato in ragione del **5% del costo del bene principale** iperammortizzabile.

Quanto precisato vale, sia nel caso in cui gli elementi accessori vengano acquisiti in uno con l'atto di investimento nel bene principale, sia nel caso in cui vengano **acquisiti separatamente** anche presso **altri fornitori**.

Come anticipato, il **secondo aspetto** affrontato dal documento di prassi in commento attiene alla **perizia giurata** che deve essere acquisita entro il termine di chiusura del periodo d'imposta a partire dal quale l'impresa intende avvalersi dell'agevolazione. Quindi, per le imprese solari che intendono fruire dell'iperammortamento già dal 2017, l'adempimento documentale va soddisfatto entro il **prossimo 31 dicembre**.

Al riguardo ci sono state diverse segnalazioni circa la **difficoltà di rispettare il termine** “*nelle situazioni in cui l'entrata in funzione e l'interconnessione dei beni agevolabili - nonché, in caso di beni e impianti complessi realizzati in appalto, la stessa consegna e le fasi di collaudo e accettazione - avvengano proprio a ridosso degli ultimi giorni dell'anno; in queste situazioni, infatti, il professionista potrebbe incontrare oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento*”.

La **soluzione** indicata dall'Agenzia dovrebbe venir incontro alle esigenze delle imprese. Il Fisco, infatti, afferma che, per fruire dell'iperammortamento già dall'anno in corso, è sufficiente che entro il 31 dicembre 2017 avvenga la consegna, da parte del professionista incaricato all'impresa, della **perizia asseverata**, e quindi dotata di assunzione di **responsabilità** circa la **certezza** e la **veridicità** dei suoi contenuti, ancorché **non giurata**.

Viene, infatti, consentito al professionista di **procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017**.

La **consegna** entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua **acquisizione** da parte dell'impresa dovrà, però, risultare da un atto avente **data certa**. Sarà, quindi, necessario inviare la perizia asseverata in **plico raccomandato senza busta** oppure **tramite PEC**.

Evidentemente, il documento successivamente esibito per il **giuramento** dovrà essere esattamente lo stesso inviato all'impresa.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)